



---

## I NUOVI INCENTIVI ALLA STABILIZZAZIONE DOPO LA RIFORMA FORNERO. UNA CAROTA DOPO IL BASTONE?

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 ottobre 2012 (vedilo in questo numero del Bollettino ADAPT) ha istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, con dotazione prevista pari a circa 230 milioni di euro. In particolare, il decreto prevede un incentivo pari ad euro 12.000 per chi stabilizza, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro a termine, di collaborazione coordinata – anche in modalità progetto – e di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, in essere oppure cessati nei sei mesi precedenti l'assunzione. L'incentivo è previsto anche nel caso di assunzioni a tempo determinato di durata minima di 12 mesi con "incremento della base occupazionale". In questo secondo caso l'incentivo può arrivare ad euro 6.000 nel caso di contratto superiore a 24 mesi. Entrambi gli incentivi spettano fino ad un massimo di 10 contratti per ciascun datore di lavoro e spettano per le donne di qualsiasi età e per i giovani fino a 29 anni (sul punto, la Circolare Inps n. 122/2012 ha chiarito che deve trattarsi di uomini che non hanno ancora compiuto 30 anni alla data della trasformazione/ assunzione). Detti incentivi verranno erogati nel limite delle risorse disponibili e sulla base dell'ordine cronologico di invio delle domande.

Prima di esaminare la misura da un punto di vista tecnico non si può non rilevare come essa rappresenti un discutibile tentativo per sostenere, attraverso la carota degli incentivi economici, il nuovo quadro legale introdotto dalla riforma Fornero con cui si intendeva imporre d'imperio la stabilità occupazionale. Tuttavia qualcosa deve essere andato per il verso sbagliato se ora il Governo è costretto a intervenire con risorse pubbliche non preventivate nell'ambito della riforma, al fine di scongiurare la mancata conferma in servizio di un esercito di lavoratori atipici e temporanei messi al bando dalla stessa riforma Fornero.

Uno dei punti di maggiore criticità della misura è, indubbiamente, quello relativo al limite di 10 lavoratori per datore di lavoro. Tale limitazione appare a prima vista positiva, perché concentrerà la richiesta di incentivi sulle piccole imprese che, come noto, costituiscono circa il 95% del totale. Si tratta tuttavia di una platea di aziende rispetto alle quali l'incentivo economico alla stabilizzazione ha un peso tutto sommato relativo col rischio di finire per "premiare" imprese che avrebbero comunque proceduto alla stabilizzazione del lavoro. Diversamente, il limite quantitativo opera un severo sbarramento per le grandi società che hanno un modello organizzativo basato sui collaboratori a progetto e rispetto alle quali l'incentivo avrebbe invece potuto giocare un effetto davvero decisivo per il cambio di paradigma. Si pensi, in particolare, a quelle collaborazioni relative alla vendita di beni e di servizi svolte all'interno dei center e "salvate" dall'art. 24 bis del Decreto Sviluppo) e alle associazioni in partecipazione (certificate, per quanto diremo successivamente). In tali casi, infatti, il vantaggio immediato economico connesso al riconoscimento di un incentivo complessivo nella misura limite pari ad euro 120.000 per la trasformazione di tutti i rapporti di lavoro (posto che non appare ipotizzabile una trasformazione parziale, prima di tutto per motivi organizzativi) verrebbe nei fatti continuato ad essere valutato tenuto conto del disallineamento normativo tutt'ora sussistente tra i diversi contratti e, soprattutto, con il rilevante costo, in termini economici e normativi, del contratto di lavoro dipendente nel medio lungo periodo. In sostanza, la domanda che si faranno tali imprese sarà: vale la pena prendere 120.000 euro per trasformare in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato centinaia di lavoratori? La risposta pare negativa con il che l'incentivo messo in campo dal Governo finirà plausibilmente per operare in modo parcellizzato e prevalentemente a favore di piccole imprese che già avevano preventivato la stabilizzazione del lavoratore anche a prescindere dal beneficio economico.

Sul piano del merito della misura occorre inoltre chiedersi se sia possibile usufruire degli incentivi anche trasformando le collaborazioni a progetto e le associazioni in partecipazione in contratti a tempo indeterminato. Infatti, l'art. 2, comma 1, lett. a) fa specifico riferimento a tali tipologie contrattuali mentre la lett. b) si limita a richiamare il concetto di "incremento della base occupazionale". Ad avviso di chi scrive non appare chiaro



quest'ultimo riferimento normativo. Infatti, la legge prevede diversi significati per definire il concetto di "base occupazionale", in relazione all'applicazione dei diversi istituti: basti pensare che mentre per l'assunzione obbligatoria dei disabili vengono in rilievo solamente taluni contratti di lavoro subordinati, per la disciplina applicabile in tema di tutela della salute e sicurezza vengono computati gli associati in partecipazione (in quanto soggetti "equiparati") così come i collaboratori, anche a progetto, che svolgono l'attività in monocommittenza. Il fatto che il Decreto differenzi la disciplina, richiamando la trasformazione dei contratti a progetto ed associazione in partecipazione alla sola lett. a), potrebbe far presumere una inapplicabilità degli incentivi di cui alla lett. b) per le suddette trasformazioni. In ogni caso, deve comunque ritenersi esclusa la cumulabilità degli incentivi, in considerazione del fatto che il Decreto afferma che l'incentivo spetta nel limite di 10 lavoratori "per datore di lavoro".

Quanto, invece, alla trasformazione delle associazioni in partecipazioni: come noto, dal 18 luglio 2012 non è possibile avere più di tre associati in partecipazione con riferimento alla medesima attività. A chi, dunque, è rivolto questo contributo? Verosimilmente, gli unici destinatari potenzialmente interessati saranno coloro che hanno certificato, prima del 18 luglio 2012, i contratti di associazione in partecipazione avvalendosi pertanto della "eccezione" all'applicazione della nuova normativa prevista dall'art. 1, comma 29, Legge n. 92/2012.

*Gabriele Bubola*  
Assegnista di ricerca  
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia